



CONSOB

COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

“Le scelte del legislatore italiano in tema di Audit committee”

Francesca Fiore

Roma, 1° febbraio 2019

Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

L'obbligo, per gli EIP, di dotarsi di un Audit Committee (**AC**) era già previsto dalla Direttiva 2006/43/UE (**Dir. Audit**) e attuato nell'art. 19 del D.Lgs. n. 39/2010.

Tale **comitato per il controllo interno e la revisione contabile**, in Italia «*si identifica*», sin dal 2010, con l'organo di controllo interno delle società (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza o comitato sul controllo sulla gestione) [cfr. domanda n. 1 Questionario].

Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

In Italia la scelta di attribuire i compiti dell'AC all'organo di controllo è dovuta a esigenze sistematiche e di semplificazione, considerata la parziale sovrapposizione dei compiti attribuiti a tali organi. Infatti:

- ai sensi dell'art. 149, comma 1, TUF, l'organo di controllo delle quotate vigila, tra l'altro, sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società per gli aspetti di competenza, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- analoghi compiti sono previsti per l'organo di controllo delle banche (Disposizioni di Vigilanza della B. d'Italia) e delle assicurazioni (art. 8 del Regolamento IVASS n. 38/2018) e, in generale, dall'art. 2403 c.c. ;
- ai sensi dell'art. 39 Dir. Audit, l'AC ha il compito, tra l'altro, di:
 - monitorare il processo di informativa finanziaria e presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;
 - controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se del caso, della sua revisione interna riguardante l'informativa finanziaria dell'ente sottoposto a revisione.

Il Comitato per il controllo interno e la revisione contabile

In attuazione della Direttiva 2014/56 (art. 39) è stato stabilito che i membri del comitato siano, **nel loro complesso, competenti nel settore** in cui opera l'ente (art. 19, comma 3, d.lgs. n. 39/2010) .

Novità per società quotate rispetto a requisiti di professionalità richiesti ai componenti dell'organo di controllo dal Regolamento n. 162/2000.

Per le banche si è in attesa dell'emanazione del nuovo regolamento del MEF in materia di requisiti e criteri di idoneità per esponenti aziendali della banche, dopo la consultazione conclusa nel settembre 2007, che prevede oltre a requisiti di professionalità anche criteri di competenza (che sostituirà il D.M. n. 161/1998).

Per le assicurazioni il Regolamento del MISE n. 220/2011 prevede oltre all'iscrizione nel registro dei revisori, un'esperienza almeno triennale attraverso l'esercizio di attività di amministrazione, direzione e controllo nel settore assicurativo, creditizio o finanziario o in imprese di dimensioni adeguate a quelle dell'impresa assicurativa.

Importante **autovalutazione periodica dell'organo di controllo** richiesta dalla disciplina bancaria, dalla nuove Norme di Comportamento del collegio sindacale di società quotate del CNDCEC (norma Q.1.1.). Una guida su nuovi compiti può essere fornita dal Questionario.

Il conferimento dell'incarico – Disciplina generale e Regolamento europeo

La **disciplina generale** (art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 39/2010) prevede che **l'assemblea conferisca l'incarico di revisione** legale, determinandone anche il corrispettivo, **previa proposta motivata dell'organo di controllo**.

Per gli **EIP** l'art. 16 del Regolamento (UE) 537/2014 (**Reg. audit**) in relazione al processo di conferimento degli incarichi stabilisce che **l'AC** presenti all'organo di amministrazione o all'organo di controllo una **raccomandazione motivata** per il conferimento dell'incarico di revisione. Il Regolamento non indica espressamente a quale organo spetti di effettuare la proposta all'assemblea, ma specifica che tale proposta deve contenere la raccomandazione e la preferenza espressa dall'AC.

Data la coincidenza fra l'organo di controllo e l'AC, nel contesto nazionale la raccomandazione dell'AC coincide con la proposta motivata dell'organo di controllo presentata in assemblea (Assonime, CNDCEC).

Il conferimento dell'incarico: la proposta all'assemblea

La proposta del Collegio sindacale all'assemblea deve rispettare i requisiti stabiliti dall'art. 16 del Reg. audit (par. 2 e 3):

- deve essere **motivata** e contenere quantomeno **due alternative** di conferimento;
- deve esprimere una **preferenza motivata** tra tali alternative;
- deve contenere la **dichiarazione** che la proposta stessa **non è influenzata da terze parti** e che **non** sono presenti **clausole** volte a **limitare la scelta dell'assemblea** (es. per ottenere un finanziamento bancario);
- deve essere **preparata a seguito di una procedura di selezione** che sia conforme ai criteri stabiliti dal Regolamento.

Il conferimento dell'incarico – la procedura di selezione

I **Ruoli** nella procedura di selezione del revisore (art. 16, par. 3, Reg. audit):

- L' EIP dispone («*organize*») la procedura di selezione, conformemente ai criteri stabiliti dal Regolamento.
- L' EIP svolge le attività esecutive relative alla procedura di selezione.
- L'organo **responsabile** della **procedura** di selezione è l'**AC** che deve, quindi, avere un **ruolo di indirizzo e orientamento** e deve **monitorare l'intero processo**.

Il conferimento dell'incarico– la procedura di selezione

L'art. 16 Reg. audit stabilisce i **criteri cui deve attenersi la procedura di selezione.**

Resta ferma la **libertà per l'ente di invitare** a partecipare alla procedura **qualsiasi revisore** e la possibilità di **organizzare la gara secondo le modalità ritenute più idonee** (potendo anche trattare direttamente con gli offerenti interessati).

Il conferimento dell'incarico – la procedura di selezione

La **procedura di selezione** deve essere conforme ai seguenti **criteri**:

- L'ente deve consentire la **partecipazione** alla selezione di **revisori** che abbiano ricevuto, nell'anno precedente, **meno del 15%** dei propri corrispettivi per la revisione **da EIP**.
- L'ente deve mettere a disposizione dei partecipanti una serie di **documenti di gara** che consentano di comprendere:
 - l'**attività dell'ente** e l'estensione e la tipologia di revisione da effettuare;
 - i **criteri di selezione, trasparenti e non discriminatori**, che saranno adottati nel valutare le proposte.

Conferimento dell'incarico – la procedura di selezione

Al termine della procedura di selezione l'ente è chiamato a:

- **valutare** le proposte avanzate dai revisori, sulla base dei **criteri di selezione definiti nei documenti di gara**;
- redigere una **relazione scritta sulle conclusioni** della procedura di selezione.

Tale relazione deve essere **convalidata** dall'AC.

La verifica dell'indipendenza del revisore

Ai fini del conferimento dell'incarico di revisione, il Collegio sindacale deve inoltre verificare che i revisori e la loro rete:

- non abbiano fornito nell'esercizio precedente al loro mandato servizi di progettazione e realizzazione di procedure di controllo interno e gestione del rischio o di progettazione e realizzazione di sistemi tecnologici per l'informativa finanziaria;
- non forniscano servizi non-audit vietati dall'art. 5 del Regolamento nel periodo intercorrente fra l'inizio dell'esercizio fino all'emissione della relazione di revisione.

Il revisore unico di gruppo

- L'art. 16 Reg. Audit non impedisce la possibilità di effettuare una procedura di selezione per individuare un unico revisore per il gruppo.
- Le società del gruppo diverse dall'EIP devono seguire la procedura ordinaria di conferimento con la proposta dell'organo di controllo e la delibera dell'assemblea.
- Nel caso di gruppi con più EIP si può ipotizzare un'unica procedura selettiva ma si pone il problema del coinvolgimento di tutti gli AC.
- L'effettuazione di un'unica gara comporta infatti necessariamente un vincolo per ogni AC di EIP o dell'organo di controllo delle altre società del gruppo.
- Eventuali difficoltà applicative possono essere indicate nello spazio osservazioni del Questionario. ¹²

Il revisore unico di gruppo

- Abbiamo visto che alcuni grandi gruppi hanno adottato una **procedura formalizzata per il revisore unico di gruppo**.
- L'istruttoria preliminare è coordinata dal CFO della Capogruppo, d'intesa con i propri omologhi delle controllate anche estere, sotto la supervisione degli AC.
- La procedura di selezione è finalizzata a definire una Proposta Quadro con condizioni e i termini contrattuali per tutte le società del Gruppo per tutti gli incarichi di revisione (legale e/o volontaria), nonché per ulteriori incarichi;
- Si svolge una procedura competitiva soggetta alla supervisione degli AC degli EIP mediante utilizzo di una piattaforma informatica dedicata, gestita dalla Funzione Acquisti della Capogruppo.
- Il CFO della Capogruppo, d'intesa con i CFO delle controllate, valuta le proposte dei revisori e prepara una relazione conclusiva, che viene sottoposta, anche per il tramite dei suoi omologhi, a tutti gli AC.

Il revisore unico di gruppo

- Altri grandi gruppi **non** hanno adottato una **procedura formalizzata** per il conferimento dell'incarico di gruppo.
- Il Collegio Sindacale della capogruppo ha riportato nella propria proposta all'assemblea di aver incluso nell'oggetto della procedura selettiva anche le attività di revisione dei bilanci di esercizio delle controllate, comprese le altre società del Gruppo qualificate come EIP. Per le EIP controllate estere la funzione di AC è stata svolta da un comitato all'interno del *board*.
 - E' stata preliminarmente svolta una verifica legale sulla normativa di riferimento applicabile a ciascuna società. Successivamente, ci sono stati scambi informativi con le controllate sin dall'inizio del processo di gara, e la capogruppo ha tenuto conto anche delle esigenze di revisione delle controllate. Il **processo di gara** è stato comunque svolto **in modo centralizzato** dalla controllante con il continuo monitoraggio degli AC.
 - E' stato poi ottenuto un assenso informale dalle controllate sull'offerta formalizzata dalle società di revisione. La capogruppo ha negoziato un contratto per l'intero gruppo e ha formalizzato un contratto aperto all'adesione delle società controllate, che hanno aderito secondo le proprie regole di *governance*.

I non-audit services, la black list e la pre-approvazione dell'AC

Tra le novità più rilevanti contenute nel Reg. audit con riguardo ai compiti dell'AC, l'art. 5, par. 4 prevede che:

il revisore e i membri della sua rete possano fornire all'EIP, alla sua controllate e alle controllate servizi diversi dalla revisione (differenti da quelli vietati di cui al par. 1) **previa approvazione da parte dell'AC** a seguito di un'adeguata valutazione dei rischi potenziali per l'indipendenza e delle salvaguardie applicate.

Questione aperta:

possibilità di adottare una *policy* o deliberare quadro per evitare l'approvazione preventiva per ciascun singolo servizio su tutte società del gruppo?

La relazione aggiuntiva del revisore

Ai sensi dell'art. 11 del Reg. audit il revisore predispone la **relazione aggiuntiva** che spiega i risultati della revisione e riferisce sui seguenti aspetti:

- ◆ portata e tempistica della revisione, metodologia utilizzata (procedure di validità e di conformità), livello di significatività, ricorso ad esperti, ripartizione dei compiti nel caso di bilancio consolidato;
- ◆ circostanze che potrebbero sollevare dubbi sulla continuità aziendale;
- ◆ carenze significative riscontrate nei sistemi di controllo interno per l'informativa finanziaria e/o nel sistema contabile;
- ◆ questioni significative riguardanti casi di non conformità, anche presunta, a leggi e regolamenti, importanti per le funzioni del AC;
- ◆ metodi di valutazione applicati nel bilancio
- ◆ natura, frequenza e portata delle comunicazioni con l'AC.

Il revisore deve riportare le difficoltà significative incontrate nel corso dell'audit, le questioni significative discusse con il *management* e qualsiasi altra questione da lui giudicata significativa per le funzioni dell'AC.

Le osservazioni dell'AC sulla relazione aggiuntiva del revisore

Ai sensi dell'art. 11 Reg. audit il revisore trasmette la **relazione aggiuntiva** all'AC **non oltre la data di emissione del giudizio** sul bilancio.

Ai sensi dell'art. 19, c. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 39/2010, l'AC è incaricato di:

- informare l'organo di amministrazione dell'esito della revisione legale;
- trasmettere a sua volta a tale organo la relazione aggiuntiva del revisore, **corredata da eventuali osservazioni** [i compiti di cui alle domande D7 e D8 del Questionario si ritengono assolti con tale trasmissione].

Resta fermo che la relazione aggiuntiva non possa essere intesa come lo strumento con cui l'AC viene informato per la prima volta delle eventuali criticità emerse nel corso dell'audit, posto che il dialogo con il revisore deve essere costante.

Le osservazioni dell'AC sulla relazione aggiuntiva del revisore

Si rammenta che per le quotate, l'art. 150, c. 3, TUF stabilisce che l'organo di controllo e il revisore **si scambino tempestivamente** i dati e le informazioni **rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti**.

Le disposizioni di vigilanza per le banche richiedono di prevedere «*adeguate forme di coordinamento **nel continuo** tra l'organo con funzione di controllo e il soggetto incaricato del controllo contabile*».

Il nuovo Regolamento IVASS n. 38/2018 (art. 8) prevede che l'organo di controllo «*cura il **tempestivo scambio con la società di revisione** dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti, esaminando anche le periodiche relazioni della società di revisione.*».